

Legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 2009² sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria è modificata come segue:

Art. 4 lett. a, n. 7 (nuovo)

7. Ampliamento della sagoma di spazio libero lungo le tratte Basilea–San Gottardo Nord, Olten–Othmarsingen, San Gottardo–Sud–Giubiasco, Giubiasco–Chiasso, Giubiasco–Lugano Vedeggio e Giubiasco–Ranzo almeno a uno standard che consenta di trasportare su rotaia semirimorchi con un'altezza agli angoli di quattro metri.

Art. 12a (nuovo) Prefinanziamento

¹ Per il prefinanziamento dell'ampliamento delle tratte di accesso alla NFTA in Italia si possono concedere mutui a interesse variabile rimborsabili.

² Il Consiglio federale può stipulare autonomamente specifici accordi con l'Italia.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il

B

Disegno

**Decreto federale
concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura
ferroviaria**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

I

Il decreto federale del 17 dicembre 2008⁴ concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. a

a. Misure di cui all'articolo 4 lettera a *numeri da 1 a 6* LSIF 700

Art. 1a (nuovo)

¹ Per le misure di cui all'articolo 4 lettera a numero 7 e il finanziamento di cui all'articolo 12a LSIF è stanziato un credito d'impegno di 940 milioni di franchi (stato dei prezzi e del progetto 2012, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto). Di questi, 710 milioni di franchi sono destinati alla realizzazione delle misure di cui all'articolo 4 lettera a numero 7 e 230 milioni al finanziamento dei mutui di cui all'articolo 12a LSIF.

Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo e il credito d'impegno secondo quanto disposto nell'articolo 1a. Può in particolare:

a. adeguare il credito complessivo e il credito d'impegno di cui all'articolo 1a al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto;

II

¹ La presente modifica non sottostà a referendum.

² Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del ... della legge federale del 20 marzo 2009⁵ sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF).

³ FF 2012 ...
⁴ FF 2009 5779
⁵ RS 742.140.2